

DECRETO DIRIGENZIALE N. 123 del 29 dicembre 2008

**AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA SETTORE VETERINARIO - Accreditamento regionale dei veterinari liberi professionisti per l'accesso alla banca dati anagrafe canina on line della Regione Campania - Modalità di identificazione anagrafica dei cani venduti o ceduti a scopo commerciale.**

Il Dirigente del Settore, alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Veterinario nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente Responsabile del Servizio:

**PREMESSO**

- che la Legge Quadro n° 281/1991 prevede all'art. 3 comma 1 che le Regioni disciplinano con propria Legge l'istituzione dell'anagrafe canina presso i Comuni o le Unità Sanitarie Locali, nonché le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe;
- che l'art. 4 della Legge Regionale n° 16/2001 prevede:
  - al comma 1. l'istituzione, presso le AA.SS.LL., dell'Anagrafe Canina alla quale il proprietario o detentore deve iscrivere il proprio cane entro 60 giorni dalla nascita o dal possesso dello stesso;
  - al comma 6. il graduale passaggio dal tatuaggio al metodo di riconoscimento dei cani con microchip istituendo, inoltre, l'Anagrafe Canina Regionale informatizzata e l'istituzione di una Banca Dati centrale dove affluiscono i dati delle AA.SS.LL. di riferimento;
  - al comma 7. la gratuità della prestazione presso le strutture della ASL o, a richiesta del proprietario o detentore, la prestazione a pagamento presso il Veterinario di fiducia, con l'obbligo per il proprietario o detentore di recarsi alla ASL di appartenenza, entro 15 giorni dall'iscrizione, per registrare l'avvenuto tatuaggio o l'identificazione presso il Servizio Veterinario dell'ASL;
  - ai commi 10. e 11. gli obblighi per il proprietario o detentore di segnalare per iscritto all'ASL di riferimento la propria variazione di residenza o domicilio, lo smarrimento ed il decesso del cane;
- che l'art.12 della medesima Legge Regionale prevede:
  - al comma 6. che gli allevatori o possessori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali, di vendere o cedere gli animali soltanto previa certificazione di buona salute, di comunicare alla ASL competente per territorio, entro 10 giorni dall'avvenuta vendita o cessione dell'animale, le generalità ed i dati fiscali dell'acquirente;
- che le Linee Guida applicative della Legge Regionale n° 16/2001, approvate con DPGR n° 3438 del 12/07/2002, prevedono che:
  - l'applicazione del microchip è contestuale all'iscrizione in anagrafe canina;
  - il Medico Veterinario Libero professionista che vuole inserire i microchip presso la propria struttura ambulatoriale, ne fa domanda al Servizio Veterinario competente, dimostra il possesso del lettore, acquista personalmente i microchip, ed invia al Servizio Veterinario competente entro 48 ore, anche a mezzo fax, l'avvenuta applicazione su modulo predisposto dalla Regione e fornito dalla ASL;
  - il Servizio Veterinario invia al proprietario la cedola anagrafica ASL del cane;
- che l'Accordo del 6 febbraio 2003 tra il Ministero della Salute e le Regioni in materia di benessere animale e pet therapy, recepito con D.P.C.M. del 28 febbraio 2003, prevede a partire dal 1 gennaio 2005 l'introduzione del microchip come unico sistema di identificazione dei cani e la creazione di una Banca Dati informatizzata su base regionale che garantisca la connessione con quella nazionale istituita presso il Ministero;

**CONSIDERATO**

- che con D.G.R.C. n. 1292 del 17.07.2007 è stato istituito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici – sezione di Caserta - l'Osservatorio Regionale per la Sicurezza

Alimentare (ORSA), finalizzato allo svolgimento delle attività di analisi funzionale, progettazione, realizzazione, test e manutenzione di software applicativo, nel contesto del Sistema Informativo Veterinario Regionale, per migliorare e rendere più efficace la fruibilità dei flussi informativi e delle informazioni presenti nella banca dati, la loro consistenza e qualità e trasmetterli analogamente alla banca dati nazionale;

- che tra i summenzionati flussi rientrano anche quelli dell'Anagrafe Canina Regionale;
- che a far data dal 01/06/2008 si è perfezionato il trasferimento dei dati dalla precedente gestione del sistema di anagrafe canina, al nuovo sistema informativo veterinario regionale;

#### **VISTA**

- l'Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 6 agosto 2008, concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina, che prevede:
  - all'art. 1, comma 3., che la registrazione e l'identificazione dei cani, quale atto medico-veterinario, debba essere effettuato:
    - ✓ dai Veterinari dei Servizi Veterinari delle AA.SS.LL;
    - ✓ dai Veterinari Liberi Professionisti, abilitati ad accedere all'anagrafe canina regionale, secondo modalità definite dalle Regioni;
  - all'art. 2, comma 1., che i cani non identificati e registrati in anagrafe canina non possono essere venduti né ceduti a qualsiasi titolo, compresi i cuccioli di età inferiore ai due mesi;
  - all'art. 5, comma 4., che i microchips possono essere venduti dai produttori e distributori autorizzati dal competente Ministero soltanto alle Regioni, alle AA.SS.LL., ai Veterinari Liberi Professionisti abilitati ad accedere all'anagrafe canina regionale secondo modalità definite dalla Regione, alle Facoltà di Medicina Veterinaria con ambulatorio aperto al pubblico, ai Comuni ed ai grossisti;

#### **CONSIDERATA** l'esigenza

- di implementare l'identificazione e la contestuale registrazione, in Banca Dati Regionale on line, della popolazione canina circolante sul territorio regionale, allo scopo di identificare il maggior numero possibile di cani per arginare il fenomeno dell'abbandono dei cani, causa principale del randagismo;
- di fornire adeguate ed esaustive direttive al fine di rendere uniforme l'attuazione a cura delle AASSLL e degli operatori del settore delle misure previste dalla citata ordinanza ministeriale, coordinandole con le disposizioni dettate dalla legge regionale vigente in materia di prevenzione del randagismo;

#### **RITENUTO** necessario

- approvare le Linee guida attuative delle disposizioni ministeriali, allegate al presente decreto e che formano parte integrante e sostanziale dello stesso;

#### **VISTA**

- la delibera di G.R. n. 3466 del 3.6.2000 ad oggetto "Attribuzione di funzioni ai Dirigenti della Giunta Regionale" e successiva integrazione con delibera di G.R. n.3953 del 9.9.2002, esecutiva;

#### **VISTO**

- il decreto di delega del Coordinatore dell'Area del Coordinatore dell'Area Assistenza Sanitaria n.94 dell'08/07/2005;

### **DECRETA**

per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

- di approvare le linee guida attuative dell'Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 6 agosto 2008, allegate al presente decreto e che formano parte integrante e sostanziale dello stesso;

- di inviare il presente provvedimento alle AASSLL, per quanto di competenza, ed al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Dirigente del Settore  
*Dr. Paolo Sarnelli*

## Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 6 agosto 2008 - Linee Guida attuative

### ACCREDITAMENTO REGIONALE AI VETERINARI LIBERI PROFESSIONISTI PER L'ACCESSO ALL'ANAGRAFE CANINA ON LINE – MODALITA'

I Veterinari Liberi Professionisti, che intendono implementare i dati dei cani da loro identificati con microchip in Banca Dati Regionale Anagrafe Canina, consultabile all'indirizzo [www.anagrafecaninacampania.it](http://www.anagrafecaninacampania.it), devono accreditarsi presso il Settore Veterinario Regionale secondo il protocollo di seguito descritto:

1. domanda di accreditamento, in carta semplice, indirizzata all'Assessorato alla Sanità Settore Veterinario Regionale per il tramite del Servizio Veterinario della ASL competente, nella quale il Veterinario richiedente dichiara quanto segue:
  - possesso di idoneo lettore per microchip;
  - possesso di penna ottica (bar code reader)
  - possesso di computer con accesso INTERNET
  - impegno ad utilizzo di microchips identificativi a norma ISO 11784 e ISO 11785
  - impegno ad aggiornare in tempo reale la banca dati a priori della BDR Anagrafe Canina con l'indice dei microchip acquistati.
2. il Settore Regionale al termine dell'istruttoria fornisce, per il tramite del Servizio Veterinario della ASL competente, al Veterinario Libero Professionista richiedente il numero di accreditamento, nonché la login e la password per il collegamento in Banca Dati Regionale Anagrafe Canina.

L'accREDITAMENTO regionale permetterà al Veterinario Libero Professionista il collegamento in Banca Dati Regionale Anagrafe Canina esclusivamente per la prima iscrizione del cane identificato e per il contestuale rilascio al proprietario del cane della cedola identificativa.

Per tutte le eventuali e successive variazioni anagrafiche il proprietario del cane deve rivolgersi al competente Servizio Veterinario ASL.

I Veterinari Liberi Professionisti autorizzati dalle AA.SS.LL a poter inserire i microchips ai sensi delle Linee Guida applicative della Legge Regionale n° 16/2001 approvate con DPGR n° 3438 del 12/07/2002, per proseguire nella identificazione elettronica dei cani devono produrre l'istanza di accreditamento secondo le procedure di cui al punto 1), entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

---

### ACCESSO ED UTILIZZO DELL'ANAGRAFE CANINA ON-LINE REGIONE CAMPANIA PER I VETERINARI LIBERI PROFESSIONISTI – PROCEDURE

I Veterinari Liberi Professionisti accreditati presso il Settore Veterinario Regionale per l'accesso in Banca Dati Regionale Anagrafe Canina, accessibile all'indirizzo [www.anagrafecaninacampania.it](http://www.anagrafecaninacampania.it), devono rispettare la seguente procedura per l'inserimento dei dati:

#### **1) Pre caricamento dei codici dei microchip in Banca Dati Regionale a priori Anagrafe Canina**

Il pre caricamento deve essere effettuato dal Veterinario accreditato all'atto della consegna dei microchips, acquistati da produttori o distributori registrati presso il competente Ministero, secondo le procedure indicate nella Banca Dati Regionale Anagrafe Canina on line.

L'iscrizione del cane in anagrafe può essere effettuata a cura del Veterinario libero professionista esclusivamente su microchips pre caricati dallo stesso in banca dati a priori.

#### **2) Identificazione del proprietario**

La registrazione del proprietario è effettuata selezionando l'utente proprietario, se è già presente in banca dati, o creando una nuova scheda.

Per l'iscrizione è obbligatoria la presentazione, da parte del proprietario richiedente, di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale.

**3) Identificazione del cane**

Inserimento dei dati riferiti al cane

**4) Stampe**

- Stampa del modulo precompilato di "*richiesta di iscrizione*" alla BDR Anagrafe Canina. Tale modulo, completato in tutte le sue parti, debitamente firmato dal proprietario, deve essere sottoscritto dal Veterinario Libero Professionista, che lo conserva agli atti e l'invia entro 48 ore, a mezzo fax, al Servizio Veterinario dell'ASL territorialmente competente per residenza del proprietario, per la dovuta archiviazione unitamente a copia del documento di identità del proprietario.
- Stampa del "*certificato d'iscrizione*" alla BDR Anagrafe Canina. Tale certificato, firmato e timbrato dal Veterinario che ha effettuato l'identificazione e la registrazione del cane, è rilasciato al proprietario, quale documento di avvenuta registrazione. La stampa del certificato può avvenire limitatamente alla giornata di inserimento del dato; eventuali duplicati sono rilasciati, su richiesta dell'interessato, esclusivamente presso il Servizio Veterinario ASL.

**5) Variazioni anagrafiche**

Qualsiasi variazione anagrafica del proprietario (trasferimenti di proprietà o variazioni di residenza), smarrimento, furto o decesso del cane, devono essere comunicati dal proprietario esclusivamente al Servizio Veterinario dell'ASL di appartenenza con le modalità e secondo gli obblighi di legge già in vigore.

**6) Cancellazioni e Modifiche**

La cancellazione dell'iscrizione anagrafica inserita non è consentita.

La modifica dei dati imputati è possibile solo nel corso della sessione di lavoro relativa all'inserimento.

Trascorso tale termine, eventuali successive modifiche sono possibili solo mediante ricorso all'help desk dedicato, secondo la procedura indicata nel manuale on line.

**7) Profilo di accesso e visibilità**

Il profilo di accesso per i Veterinari accreditati consente, oltre l'inserimento dei dati relativi alla prima iscrizione del cane, la visione degli stessi limitatamente alle iscrizioni da loro stessi effettuate.

Tutti i dettagli sulle procedure sono resi disponibili, in Banca Dati Regionale Anagrafe Canina, nel manuale on line.

I Veterinari Libero Professionisti accreditati sono formati al corretto utilizzo delle procedure informatiche per il tramite dei Servizi Veterinari delle AASSLL territorialmente competenti.

## **IDENTIFICAZIONE ANAGRAFICA DEI CANI VENDUTI O CEDUTI A SCOPO COMMERCIALE – MODALITA'**

Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 comma 6 punti a) e b) della L.R. 16/01, è fatto obbligo all'allevatore ed al possessore di cani a scopo di commercio, ed in ogni caso a chiunque venda o ceda cani, di assicurarsi che gli stessi siano regolarmente iscritti in Banca Dati Regionale Anagrafe Canina.

Pertanto sono applicate alle transazioni commerciali gli stessi obblighi relativi alle registrazioni in Anagrafe Canina previsti dalla norma vigente e riferite ai proprietari di cani, che si esplicitano di seguito ed in cui il riferimento ASL di competenza, per tutte le attività di anagrafe, è relativo al territorio ove insiste l'attività commerciale autorizzata:

**1) Commercializzazione di cane già identificato e registrato in BDR Anagrafe Canina:**

La movimentazione del soggetto deve essere preceduta dalla comunicazione del passaggio di proprietà, entro 15 giorni dall'evento, a cura del proprietario cedente al Servizio Veterinario della ASL competente (per il proprietario privato deve intendersi la ASL di residenza, per il commerciante deve intendersi la ASL competente per territorio di

ubicazione dell'attività commerciale), utilizzando il modulo di "*comunicazione di trasferimento di proprietà*" disponibile presso la ASL o scaricabile dal sito [www.anagrafecaninacampania.it](http://www.anagrafecaninacampania.it).

Tale modulo deve essere presentato, debitamente firmato sia dal cedente che dal nuovo proprietario, al Servizio Veterinario ASL ed accompagnato da copia del documento di identità e codice fiscale del nuovo proprietario.

**2) Commercializzazione di cane già identificato con microchip e non registrato in BDR (provenienza da altra Regione):**

Fermo restando l'obbligo per il commerciante di acquistare solo cani già microchippati e registrati nelle Banche Dati in uso nelle Regioni, qualora, per ritardi nella trasmissione dei dati tra le Regioni, il cane acquistato non risulti ancora registrato nella Banca Dati Regione Campania, il commerciante è tenuto a regolarizzare l'iscrizione del cane in qualità di proprietario presentando alla propria ASL specifica documentazione che attesti la provenienza del cane.

La vendita successiva o la cessione di tale soggetto deve avvenire come indicato nel punto 1)

**3) Commercializzazione di cane già identificato con microchip e non registrato in BDR (provenienza da altro Stato):**

Per i cani importati, il Veterinario Ufficiale della ASL competente per territorio sull'attività commerciale inserisce in BDR Anagrafe Canina la partita e i dettagli identificativi dei cani attribuendone automaticamente la proprietà all'importatore.

La registrazione dei cani risulta completata, e quindi la movimentazione dei cani possibile, solo quando risultano assolti eventuali vincoli sanitari.

La vendita o cessione successiva dei soggetti componenti la partita deve avvenire come indicato nel punto 1)

**4) Commercializzazione di cane privo di microchip e di registrazione in BDR:**

Non è consentita a nessun titolo la vendita o cessione di cani, anche di età inferiore ai due mesi, non identificati a norma di legge.

Il commerciante, all'atto dell'acquisizione del cane, è tenuto, in qualità di proprietario, ad iscrivere il cane in BDR Anagrafe Canina.

La vendita o cessione successiva di tale soggetto deve avvenire come indicato nel punto 1)

L'allegato 5 alle Linee Guida applicative della L.R. 16/01 relativo all'obbligo di legge di cui all'art. 12 comma 6 punto c) inerente la "*comunicazione di avvenuta cessione o vendita del cane*" è sostituito dalla "*comunicazione di trasferimento di proprietà*" da effettuarsi nei tempi previsti dalla norma vigente e con le modalità di cui al punto 1).